

**Ente Erogatore** Lazio

---

**Data di pubblicazione** 20/11/1997

---

**Oggetto** L.R. 10 novembre 1997, n. 36.  
Norme in materia di agriturismo. (Titolo I)

---

**Obiettivo** La Regione promuove e disciplina le attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la permanenza dei produttori agricoli nelle campagne, la salvaguardia del patrimonio rurale naturale ed edilizio, la valorizzazione dei prodotti tipici e delle tradizioni culturali, nonché ad incentivare il turismo sociale e giovanile.

---

**Beneficiari** Beneficiari dei contributi regionali sono gli imprenditori agricoli, singoli od associati, personalmente iscritti nell'elenco provinciale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche, o che abbiano un proprio familiare coadiuvante iscritto nel suddetto elenco.

---

**Azioni** La Regione finanzia le seguenti iniziative:

- a) ristrutturazione e sistemazione di stanze, cucine e locali ristoro da destinare all'attività agriturbistica, ed il relativo arredamento, in fabbricati accatastati rurali;
- b) adattamento di spazi aperti da destinarsi alla sosta di campeggiatori, senza mutamento della destinazione agricola dei terreni;
- c) installazione nei fabbricati aziendali o sociali di strutture per la conservazione, per la vendita al dettaglio e per il consumo di prodotti agricoli;
- d) installazione, ripristino, manutenzione straordinaria e miglioramento di impianti igienico-sanitari, idrici, termici, elettrici al servizio dei locali e degli spazi di cui alle lettere a) b) e c);
- e) organizzazione di attività ricreative che non contrastino con le normative urbanistiche e non riducano la superficie agricola utilizzata e la capacità produttiva dell'azienda agraria in modo irreversibile e non facciano diventare l'attività agricola aziendale secondaria, in termini di tempo di lavoro, rispetto a quella agriturbistica.

---

**Spese ammissibili** La Regione concede contributi in conto capitale nelle misure seguenti:

- a) a favore di imprenditori agricoli a titolo principale:
  - 1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75, il 45% per interventi strutturali sugli immobili ed il 30% per gli altri tipi di investimento;
  - 2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 35% per interventi strutturali sugli immobili, ed il 20% per gli altri tipi di investimento;
- b) a favore di imprenditori agricoli non a titolo principale:
  - 1) per le aziende che ricadono in zone montane e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE n. 268/75 il 33% per interventi strutturali sugli immobili ed il 22% per gli altri tipi di investimento;
  - 2) per le aziende che ricadono nelle altre zone il 26% per interventi strutturali sugli immobili ed il 15% per gli altri tipi di investimento.

Qualora gli investimenti aziendali siano sviluppati nel quadro di un approccio collettivo le suddette misure percentuali sono aumentate di 5 punti.

Il livello massimo degli aiuti pubblici in favore delle aziende agrituristiche è comunque contenuto entro il limite del "de minimis".

I benefici non sono cumulabili con altri benefici pubblici concessi per gli stessi interventi e le medesime finalità nell'ambito della azienda interessata, salvo quanto consentito dalla regola "de minimis".

---

**Procedure**

---

---

**Data scadenza**

---

---

**Scadenza**

---

---

**Fonte normativa** Bollettino Ufficiale Regione Lazio

---

---

**Riferimenti normativi** L.R. 10 novembre 1997, n. 36 (B.U. 32/1997 - S.O. n. 2).

**Modulistica** D.G.R. 4 agosto 1998, n.3992 (B.U. 28/1998).

---

**Riferimenti operativi: indirizzi utili**